

Come opera la sospensione applicata da Agos

Per poter essere valutata da Agos, **la richiesta di sospensione deve essere completa di tutta la documentazione necessaria.**

Dal momento in cui la domanda, completa in tutte le sue parti e nella documentazione richiesta, viene presentata ad Agos, **Agos entro 20 giorni lavorativi** deve comunicare al cliente, a mezzo lettera, l'eventuale rifiuto della richiesta.

In assenza di comunicazione la domanda si intende accolta.

Agos ha 30 giorni lavorativi di tempo dall'accoglimento della domanda per rendere operativa la sospensione.

I giorni diventano 45 in caso di finanziamento cartolarizzato.

Agos darà comunicazione al cliente del momento in cui sarà operativa la sospensione.

La sospensione riguarda il pagamento della quota capitale delle rate del finanziamento, per un periodo non superiore a 12 mesi. Durante il periodo di sospensione **il cliente rimane quindi tenuto al pagamento della quota interessi delle rate**, calcolato al tasso contrattualmente previsto sul debito residuo in linea capitale, secondo le scadenze originariamente stabilite.

Per effetto dalla sospensione il TAEG applicato al finanziamento sarà ricalcolato ed il nuovo valore sarà comunicato al cliente con lettera di conferma dell'accoglimento della richiesta di sospensione.

Per effetto della sospensione il piano di ammortamento si allunga per una durata pari al periodo di sospensione.

Al termine del periodo di sospensione il piano di ammortamento ricomincerà a decorrere e il cliente dovrà riprendere il pagamento delle rate, sia per la quota capitale che per la quota interessi.

Il cliente potrà in ogni caso chiedere il riavvio del piano di ammortamento in qualsiasi momento: in tal caso però non potrà più beneficiare della presente sospensione per i mesi residui.

Non saranno applicate commissioni o interessi di mora per il periodo della sospensione, fatto salvo il caso in cui il cliente non provveda al regolare pagamento della quota interessi delle rate entro le scadenze previste.

Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche eventuali rate scadute e non pagate fino ad un massimo di 90 giorni precedenti la data di richiesta di sospensione.

In presenza dei requisiti richiesti dall'accordo ABI - Associazioni dei Consumatori, il cliente dovrà comunque pagare gli interessi dovuti relativi alle rate scadute alla data della richiesta di sospensione.

Facciamo un esempio:

- Finanziamento con durata 48 mesi – termine del finanziamento il 20/12/2016.
- Rata mensile in scadenza il giorno 20 del mese;
- Rate regolarmente rimborsate;
- Modalità di pagamento SDD.

Il cliente presenta una richiesta di sospensione di 12 mesi in data **15 giugno 2015**.

Ipotizzando che Agos impieghi 20 giorni lavorativi per valutare la richiesta, entro il **13 luglio 2015**, se la richiesta non è accolta, il Cliente riceverà la comunicazione di diniego.

Se viceversa la richiesta è accolta da Agos il **13/07/2015**, ipotizzando che Agos impieghi i successivi 30 giorni lavorativi per rendere operativa la sospensione, questa sarà attiva dal **24/08/2015**.

A decorrere dal **20/08/2015**, il cliente pagherà solo la quota interessi delle rate.

Viceversa le rate in scadenza in data **20/06/2015** e **20/07/2015** dovranno essere rimborsate dal cliente sia per la quota capitale che per la quota interessi.

Il cliente pagherà la sola quota interessi dalla rata del **20/08/2015** alla rata del **20/07/2016**.

Il piano di ammortamento riprenderà a decorrere regolarmente a partire dalla rata **20/08/2016**.

Il piano di ammortamento risulterà allungato fino al **20/12/2017**.

Agos Ducato S.p.A.